II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1994

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione delle conchiglie dei pellegrini e altri pettinidi congelati o trasformati originari del Giappone

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/205/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca [1], in particolare l'articolo 11,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE, i molluschi bivalvi destinati alla trasformazione debbono essere conformi alle disposizioni previste dalla direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi [2]; che inoltre, in caso di trasformazione, i molluschi bivalvi debbono soddisfare determinati requisiti stabiliti dalla direttiva 91/493/CEE;

considerando che una missione di esperti della Commissione si è recata in Giappone per verificare le condizioni di produzione, di trasformazione e di commercializzazione delle conchiglie dei pellegrini;

considerando che la legislazione giapponese attribuisce al ministero della sanità e del benessere, direzione d'igiene veterinaria, la competenza per la legislazione sanitaria relativa alle conchiglie dei pellegrini e ai centri di pubblica sanità delle prefetture la competenza per l'ispezione sanitaria e la sorveglianza dei requisiti d'igiene e di sanità della produzione;

considerando che, secondo la legislazione giapponese, ogni imballaggio di conchiglie dei pellegrini congelate o trasformate dev'essere identificato mediante un bollo ufficiale indicante la data ed il luogo della raccolta, il numero di riconoscimento dello stabilimento, la data di produzione e il nome dell'organismo responsabile della partita;

considerando che le competenti autorità giapponesi hanno fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato della direttiva 91/492/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per la classificazione delle zone di produzione, i controlli sanitari e la sorveglianza della produzione;

considerando che, per garantire il rispetto delle disposizione dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE per quanto concerne le conchiglie dei pellegrini congelate o trasformate, occorre stabilire le zone di produzione nelle quali possano essere raccolte le conchiglie dei pellegrini vive;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato, la scelta della o delle lingue in cui deve essere redatto e la definizione delle funzioni del firmatario;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, occorre apporre sugli imballaggi di conchiglie dei pellegrini congelate o trasformate un bollo che indichi il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;

[1] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.
[2] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti riconosciuti; che detto elenco deve essere compilato sulla base di una comunicazione del ministero della sanità giapponese alla Commissione; che tale ministero è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE;

considerando che il ministero della sanità giapponese ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti; che, in particolare, il suddetto ministero si è impegnato a far eseguire un prelievo di campioni e la ricerca di tossine su ogni partita di conchiglie dei pellegrini destinate alla Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direzione di igiene veterinaria del ministero della sanità e del benessere ed i centri di pubblica sanità delle prefetture che fanno capo a tale ministero sono l'autorità giapponese competente per verificare e certificare la conformità delle conchiglie dei pellegrini e altri pettinidi alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4.

Articolo 2

Le conchiglie dei pellegrini e altri pettinidi congelati o trasformati originari del Giappone devono rispondere alle seguenti condizioni:

1) ciascuna partita deve essere scortata da un certificato sanitario originale, numerato, debitamente compilato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello che figura nell'allegato A;
2) le conchiglie dei pellegrini e altri pettinidi debbono essere raccolti dopo l'adozione della presente decisione nelle zone di produzione autorizzate che figurano nell'elenco di cui all'allegato B;
3) le conchiglie dei pellegrini e altri pettinidi debbono essere preparati, congelati o trasformati e condizionati da uno stabilimento riconosciuto che figura nell'elenco di cui all'allegato C;
4) su ciascun imballaggio deve essere apposta, in modo indelebile, l'indicazione « GIAPPONE » e le seguenti indicazioni:
 — data e luogo della raccolta,
 — numero di riconoscimento dello stabilimento,
 — data di produzione,
 — nome dell'organismo responsabile della partita.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

2. Sul certificato debbono figurare il nome, le funzioni e la firma del rappresentante del centro di pubblica sanità della prefettura competente, nonché il timbro ufficiale di tale centro, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture riportate nel certificato.

Articolo 4

Ogni invio deve essere sottoposto ad un'analisi di ricerca di tossine all'arrivo nella Comunità.

Lo sdoganamento non sarà effettuato fintanto che il risultato dell'analisi non abbia dimostrato il rispetto dei criteri descritti all'allegato, capitolo V, punti 6 e 7 della direttiva 91/492/CEE.

Articolo 5

La presente decisione sarà riesaminata al più tardi il 31 maggio 1994.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo alle conchiglie dei pellegrini e altri pettinidi congelati o trasformati originari del Giappone e destinati alla Comunità europea

N. di riferimento :

Paese speditore : Giappone

Autorità competente : Ministero della sanità e del benessere,
direzione di igiene veterinaria

I. Identificazione dei prodotti

— Specie (nome scientifico) :

— Stato (1) :

— Numero di codice eventuale :

— Tipo d'imballaggio :

— Numero di colli :

— Peso netto :

— Numero del rapporto d'analisi :

II. Origine dei prodotti

— Zona o zone di produzione autorizzate :

.....

.....

— Nome e numero di riconoscimento ufficiale dello o degli stabilimenti riconosciuti dal ministero della sanità e del benessere per l'esportazione verso la Comunità europea :

.....

.....

.....

III. Destinazione dei prodotti

Le conchiglie dei pellegrini e altri pettinidi sono spediti

da :
(luogo di spedizione)

a :
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto :

Nome e indirizzo dello speditore :

.....

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo dei destinazione :

.....

.....

(1) Congelato o trasformato.

IV. **Attestato di sanità**

L'ispettore ufficiale certifica che le conchiglie dei pellegrini e altri pettinidi sopra designati:

1) sono stati raccolti in una zona di produzione riconosciuta che, al momento della raccolta, non era soggetta ad alcuna restrizione dovuta alla presenza di tossine e sono stati controllati conformemente alle disposizioni del capitolo VI dell'allegato della direttiva 91/492/CEE;

2) sono conformi alle disposizioni dei punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del capitolo V dell'allegato della direttiva 91/492/CEE;

3) sono stati trasportati secondo norme perlomeno equivalenti a quelle stabilite dal capitolo II dell'allegato della direttiva 91/492/CEE;

4) sono stati preparati, congelati o trasformati e imballati secondo norme d'igiene perlomeno equivalenti a quelle stabilite dai capitoli III, IV e VI dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;

5) sono stati controllati conformemente alle relative disposizioni del capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;

6) sono stati immagazzinati e trasportati secondo norme d'igiene perlomeno equivalenti a quelle stabilite dal capitolo VIII dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;

7) sono stati soggetti ad un prelievo di campioni e ad un'analisi per la ricerca delle tossine sulla ghiandola ovarica prima della spedizione.

Fatto a, il
(luogo) (data)

timbro ufficiale

.....
Firma dell'ispettore ufficiale
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

ALLEGATO B

Elenco delle zone di produzione autorizzate per la raccolta delle conchiglie dei pellegrini e altri pettinidi rispondenti ai requisiti di cui al capitolo I, paragrafo 1, lettera a) dell'allegato della direttiva 91/492/CEE

1. Mutsu Bay, Aomori.
2. Imboccatura di Funka Bay, Hokkaido.
3. Parte occidentale di Funka Bay, Hokkaido.
4. Parte orientale di Funka Bay, Hokkaido.
5. Parte settentrionale del Mar d'Okhotsk, Hokkaido.
6. Parte meridionale del Mar d'Okhotsk, Hokkaido.
7. Lago di Saroma, Hokkaido.

ALLEGATO C

Elenco degli stabilimenti riconosciuti per l'esportazione di conchiglie dei pellegrini e altri pettinidi congelati o trasformati verso la Comunità europea

N. di riconoscimento	Nome e indirizzo	Riconoscimento concesso fino a
0188001	MARUSIN TERAMOTO SYOTEN 39, Akebonocho, Yuubetu-cho, Monbetsu-gun, Hokkaido, Japan	31. 12. 1994
0188002	HOKUYUU SHOKUHIN KOGYO CO., LTD 100-1 Kitaheison-Iku, Kamiyuubetsu-cho, Monbetsu-gun, Hokkaido, Japan	31. 12. 1994
0188003	HOKUSHO FISHERY CO., LTD 51, Naniwa, Saroma-cho, Tokoro-Gun. Hokkaido, Japan	31. 12. 1994
0191001	MARUKICHI CO., Inc. 5-2, Higashi 2-chome, Kita 3-jyo, Abashiri-shi, Hokkaido, Japan	31. 12. 1994
0191002	TOKORO FISHERIES CO-OPERATIVE ASSOCIATION – Refrigeration plant 23-4, Higashihama, Tokoro-cho, Tokoro-gun, Hokkaido, Japan	31. 12. 1994
0191003	KITAMI-SYOKUHINKOUGYO CO., Inc. 8, Kaigancho 1-chome, Abasirishi, Hokkaido, Japan	31. 12. 1994
0192001	HOKKO-REIZO CO., LTD 25-29, Sin-Minatocho 2-chome, Monbetsu-shi, Hokkaido, Japan	31. 12. 1994
0192002	MONBETSU FISHERIES CO-OPERATIVE ASSOCIATION 5-2, Minatocho 6-chome, Monbetsu-shi, Hokkaido, Japan	31. 12. 1994
0251001	SEIHO SHOJI CO., LTD 268-1, Ashiya, Yatsuyaku, Aomori-shi, Aomori, Japan	31. 12. 1994
0251002	MATSUBARA SUISAN CO., LTD 208-9, Yamada, Shinjo, Aomori-shi, Aomori, Japan	31. 12. 1994
0251003	AOMORI FEDERATION OF FISHERIES COOPERATIVE ASSOCIATIONS SECOND HIRANAI REFRIGERATION PROCESS FACTORY 91-53, Asadokoro, Hiranai-machi, Higashitsugaru-gun, Aomori, Japan	31. 12. 1994
0251004	KITAFUKU LTD 1-5, Yunosawa, Negishi, Taira-date-mura, Higashitsugaru-gun, Aomori, Japan	31. 12. 1994
0257001	MARUICHI YOKOHMAM CO., LTD 34-92, Toriitaira, Noheji-machi, Kamikita-gun, Aomori, Japan	31. 12. 1994